RATIO QUOTIDIANO
Il commento e la critica delle più importanti notizie del momento

ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

di MATTEO RIZZARDI

Il "peccato originale" delle competenze

Rinunciare al titolo non salva il commercialista dalle misure cautelari.

C'è una convinzione, tanto diffusa quanto pericolosamente ingenua, che aleggia spesso nei corridoi degli studi professionali quando le cose si mettono male: l'idea che, di fronte a un'indagine penale scaturita dall'esercizio della professione, il classico *"passo indietro"* formale possa fare da scudo contro le manette o i domiciliari. Ci si cancella dall'Albo, si restituiscono i sigilli, si rinuncia alle abilitazioni e si spera che il giudice prenda atto che, disarmato del titolo, il professionista sia ormai inoffensivo. Sbagliato. La Suprema Corte, con un 1-2 giurisprudenziale che non ammette repliche, ci ricorda in modo pungente che, **per i giudici di legittimità, il vero *"pericolo"* non risiede nel timbro o nella PEC, ma nel cervello e nelle competenze tecniche dell'indagato.**

Prendiamo il caso emblematico affrontato di recente dalla Cassazione **(sentenza della Terza sezione penale n. 5049/2026),** relativo a un collega finito agli arresti domiciliari per associazione a delinquere finalizzata a reati fiscali, tra cui l'indebita compensazione di crediti inesistenti. La difesa gioca la carta logica: venendo meno l'appartenenza all'Ordine dei commercialisti e al registro dei revisori, viene meno anche la condizione determinante per realizzare le frodi e, di conseguenza, il rischio di reiterazione. La risposta degli Ermellini è tranciante: **la cancellazione impedisce sotto il profilo formale solo alcune condotte specifiche, ma non rappresenta un vero ostacolo per chi ha già dimostrato una *"spregiudicata professionalità".*** Le *"cognizioni tecniche"* del professionista, già asservite a scopi illeciti, possono continuare a essere utilizzate prescindendo totalmente dal possesso di una formale appartenenza a un Albo. Il sapere tecnico si trasforma, agli occhi della giurisprudenza, in un'arma intrinsecamente pericolosa.

Qualche settimana dopo, con la **sentenza n. 11690/2026,** la medesima Sezione rincara la dose, spostando il focus su una situazione ancor più insidiosa per la pratica quotidiana. In questo caso, per chiedere la revoca o la sostituzione della misura cautelare, la difesa faceva leva sulla cancellazione dell'imputato dall'elenco dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità, sostenendo che tale perdita precludeva in radice la possibilità di reiterare condotte della medesima specie. Anche in questo frangente, la Cassazione bolla la tesi come inammissibile, evidenziando che i reati erano stati commessi *"in occasione e in funzione dell'esercizio"* della professione.
Rinunciare al visto non esaurisce la vasta gamma di attività professionali esercitabili da un commercialista e la valutazione sul rischio cautelare non può ridursi a una lettura formalistica legata alla perdita di un singolo segmento abilitativo. Il giudice, in sintesi, deve guardare al *"concreto perimetro delle attività ancora esercitabili"* e né il decorso del tempo né l'avvenuta chiusura delle indagini preliminari sono sufficienti, da soli, a disinnescare la miccia.

Cosa ci insegna, nella cruda operatività dei nostri studi, questa granitica rigidità della giurisprudenza?
Ci fornisce uno spunto di riflessione cruciale sulla gestione del rischio e sulle strategie di difesa. **Dimostra che il know-how fiscale e societario è guardato con un pregiudizio di fondo:** è considerato uno strumento di offesa all'Erario che sopravvive alle cancellazioni. Se un collega inciampa in un'indagine, non basterà certo un gesto di *"pentimento amministrativo",* come farsi depennare dagli elenchi o rinunciare alle credenziali telematiche, per riacquistare la libertà.
La magistratura sa benissimo che il professionista autosospeso o radiato può tranquillamente continuare a fornire le proprie consulenze *"dietro le quinte",* architettando architetture elusive od operazioni opache per conto terzi senza mai metterci la firma. Chi pensa di difendersi offrendo in sacrificio il proprio tesserino professionale pecca, dunque, di candore.
Le misure cautelari si smontano attaccando in punta di diritto e di fatto il *fumus* dell'accusa e l'attualità concreta del rischio, non certo riconsegnando la targhetta fuori dalla porta. Perché, per il sistema penale, la pericolosità del commercialista non risiede nello status che ricopre, ma in ciò che sa fare. E dimenticare l'arte, purtroppo o per fortuna, non è un'opzione prevista dal codice.

Riproduzione vietata - giovedì 02 aprile 2026